SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA

Art. 5

E' considerato utile ai fini di pensione il servizio temporaneo di polizia prestato dal personale assunto in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, o della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e sistemato in ruolo in base alla presente legge. Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.

Versione in vigore dal 5 agosto 1956, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia
Estremi	Legge 11 luglio 1956, n. 699
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-in-ruolo-del-personale-assunto-in-servizio-temporaneo-di/art-5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it